

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 5/A
PUBBLICATO IN ROMA IL 18 LUGLIO 2000

Il Presidente Federale

“ viste le disposizioni legislative dello Stato di San Marino che non prevedono la trasformazione delle Associazioni Sportive in società di capitali, così come invece previsto dall'ordinamento italiano;

“ atteso che la Associazione Calcio San Marino, per poter partecipare al Campionato di Serie C/2, deve rivestire la forma giuridica di società di capitali;

“ preso atto dello scioglimento della Associazione Calcio San Marino;

“ preso atto della intervenuta costituzione della San Marino Calcio S.r.l., nella quale è confluito l'intero patrimonio sportivo della Associazione Calcio San Marino;

“ considerato che la San Marino Calcio S.r.l. rappresenta la continuità sportiva ed aziendale della Associazione Calcio San Marino;

“ preso atto della affiliazione alla F.I.G.C. della San Marino Calcio S.r.l. che per i motivi sopra esposti, ha richiesto il trasferimento del titolo sportivo e del parco tesserati della Associazione Calcio San Marino;

“ considerato che la San Marino Calcio S.r.l. ha, allo stato, adempiuto alle prescrizioni soggettive ed oggettive dettate dalla F.I.G.C. per il trasferimento in suo favore del titolo sportivo e del parco calciatori della Associazione Calcio San Marino;

“ considerato che, in virtù di quanto sopra, tenuto conto del passato calcistico e della dimensione sportiva dello Stato di San Marino, può farsi luogo da un lato all'esercizio della facoltà prevista dall'art. 52, comma 3, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dall'altro al mantenimento per la San Marino Calcio S.r.l., dei diritti derivanti dalla anzianità di affiliazione della Associazione Calcio San Marino;

“ considerato che gli atti e i provvedimenti suaccennati, costituiscono ipotesi di caso eccezionale previsto dall'art. 110, comma 1, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;

“ visto il parere favorevole della CO.VI.SO.C.;

“ visti gli artt. 16, comma 7 e 52, comma 3, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

d e l i b e r a

di revocare l'affiliazione alla Associazione Calcio San Marino;

di trasferire alla San Marino Calcio S.r.l. il titolo sportivo ed il parco calciatori della Associazione Calcio San Marino;

di mantenere per la San Marino Calcio S.r.l. ogni diritto derivante dall'anzianità di affiliazione della Associazione Calcio San Marino.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 LUGLIO 2000

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE
avv. Luciano Nizzola